

IL PRESIDENTE

Consiglio Regionale. Audizione 6 febbraio 2008

D.D.L. n. 488 Regione Piemonte : Legge della pianificazione per il governo del territorio

Nel merito del tema della pianificazione urbanistica, paesaggistica,... che dovrà governare il nostro territorio riconfermiamo i contenuti già espressi dalla nostra Associazione nella precedente audizione alla scala regionale e vogliamo apportare un ulteriore contributo particolarmente rispetto al concetto della tutela.

Per l'Amministrazione regionale la finalità del DDL è l'avvio della riforma legislativa della pianificazione del territorio e del Piano Paesaggistico *"attenta ai problemi della tutela, ma capace di affrontare le sfide, e risolvere i problemi dello sviluppo e della sua sostenibilità, che attendono il Piemonte nei prossimi anni"*.

Se questo significa riconoscere il patrimonio storico, importante o "minore", quale bene di cultura ed arte locale da conservare e salvaguardare prima che esso venga definitivamente perduto nell'indifferenza o nella scarsa o limitata conoscenza o nella trasformazione, tale impianto ci trova sicuramente interessati e favorevoli, essendo aderente ai nostri obiettivi statutari.

Ma, al di là dello spirito dichiarato, si osserva come il d.d.l. non tenga in conto le modifiche al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, approvate recentissimamente dal Consiglio dei Ministri e pubblicate il 25 gennaio u.s., che, a nostro avviso, appaiono molto significative nell'individuare le responsabilità della tutela. La cosa è di questi giorni

Ma si consideri che tali modifiche, stimulate da una Sentenza della Corte Costituzionale n. 367 in data 14 novembre 2007, così come confermate dal comunicato stampa del Ministero (MIBAC) che le annuncia ed illustra, testualmente dicono: *"... il paesaggio è un valore "primario e assoluto", che dev'essere tutelato dallo Stato prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e valorizzazione del territorio. Partendo da questo presupposto le novità introdotte dal provvedimento rafforzano la tutela del paesaggio a vari livelli: definizione di paesaggio pianificazione paesaggistica autorizzazione agli interventi sul paesaggio"* e altro.

Dunque:

- a) si riconferma la competenza esclusiva dello Stato "prevalente" sugli enti locali
- b) si obbliga alla pianificazione congiunta Stato-Regioni dei beni paesaggistici
- c) si contiene la sub-delega (diffusa presso i Comuni con effetti incontrollati sul paesaggio) ai soli Comuni che abbiano specifico e competente Ufficio tecnico.

A fronte di questi più determinati indirizzi, due sono le sintetiche considerazioni che poniamo all'attenzione.

1. adeguamento alle modifiche

A nostro avviso, alla luce di tali concetti ed in particolare sulla pianificazione, l'Art. 9 (Piano Paesaggistico Regionale. Formazione e approvazione) dovrebbe prevedere e provvedere affinché la Regione, non solo assicuri *"che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato"*, che questo sia *"in coerenza con la convenzione europea del paesaggio"*, che *"la Regione ed i competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio verificano il processo di adeguamento e la conformazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti del Piano Paesaggistico, partecipando alle Conferenze di copianificazione"*, ma dovrà tener in conto che (v. comunicato stampa Mibac) *"pur rientrando la redazione del piano tra le competenze della regione è*

riconosciuta al Ministero dei Beni culturali la partecipazione obbligatoria alla elaborazione congiunta con le regioni di quelle parti del piano che riguardano i beni paesaggistici .

2. diritto al paesaggio urbano

In più riteniamo, in termini generali, che nella legislazione in oggetto debba con maggior forza essere evidenziato un “diritto al paesaggio urbano”.

ItaliaNostra lo sostiene con forza (anche a fronte del recente dibattito su interventi di forte impatto visivo, paesaggistico, urbanistico, ..., quali sono i grattacieli) e continua a chiedere disciplina sugli usi dei centri storici, della città storica nella misura in cui essi stessi sono beni culturali.

Ma non solo. Insieme a questi, insieme ai luoghi di valore naturale ed ambientale già riconosciuti, va tutelato come paesaggio anche il territorio non urbanizzato.

Nel Convegno *“Italia da salvare, il paesaggio tra storia e natura”* Roma, 27-28 gennaio 2005, ItaliaNostra lanciava la richiesta di una legge per la “tutela del territorio non urbanizzato” inteso come tutela di terreni in prevalente condizione naturale e/o oggetto di attività agro-silvo-pastorali.

La proposta si componeva di due soli articoli che

- 1) davano compito ai Comuni di individuare tali territori “d’intesa con la competente Soprintendenza” imponendo, nel frattempo, il vincolo per le aree agricole definite dagli strumenti urbanistici (il caso ben si presterebbe ora per la tutela dei tenimenti dell’Ordine Mauriziano)
- 2) fornivano principi fondamentali da applicare nella legislazione urbanistica regionale, sintetizzati in breve nel
 - a) non consentire costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti se non in funzione di attività agro-silvo-pastorale comprovate da piani di sviluppo aziendali
 - b) demolire manufatti con annessi rustici, se non più coerenti con la destinazione originaria
 - c) limitare o rendere non trasformabili territori non urbanizzati in ragione di fragilità del territorio o di tutela del paesaggio, dell’ambiente, dell’ecosistema, dell’interesse storico-documentario,

A noi pare che la Regione debba aver ben presente tali categorie di governo del territorio, considerando che la sua configurazione deriva da una costruzione di ambienti edificati e naturali che hanno creato identità e richiede un forte controllo nell’ulteriore consumo dei suoli.

Soprattutto riteniamo che, a fronte dello scempio del Paese, degli abusi, dell’inquinamento, della perdita di valore del territorio, ..., in attesa di una doverosa legiferazione in materia, l’Amministrazione regionale individui apporti istituzionali, culturali, tecnici, professionali,, anche nell’ambito delle associazioni portatrici di interessi diffusi, che operino nel ricercare soluzioni per una tutela del paesaggio urbano a difesa della nostra identità.

Torino, 6 febbraio 2008

arch. Roberto Lombardi
